

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1886 del 14 ottobre 2014**

Linee guida di gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili annualità 2011 sulla base dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e secondo i criteri e modalità definite dal Decreto interministeriale del 27.10.2011.

**Premessa**

I datori di lavoro che nel 2011 hanno assunto disabili a tempo indeterminato stipulando con i Servizi per l'impiego della Provincia la convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4 della legge 68/99, utilizzando i modelli approvati dalla Regione con DGR n. 3069 del 21.10.2008, avevano la facoltà di chiedere l'ammissione alle agevolazioni previste dal nuovo art. 13 della suddetta legge.

Ai sensi del citato art. 13 comma 1 lett. a) e b) l'agevolazione consiste in un contributo all'assunzione del disabile assunto a tempo indeterminato calcolato sulla base del costo salariale annuo.

Per costo salariale si intende come definito dal regolamento comunitario n. 800 del 6 agosto 2008 che ha sostituito il reg. n. 2204/2002:

*“l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:*

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte*
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali*
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari”*

Si individuano perciò come rientranti nei costi salariali

- a) la retribuzione lorda prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;*
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;*
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.*

Tali costi salariali devono essere intesi già al netto degli eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.

**La misura di detto incentivo può essere:**

- nella misura massima del 60 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- nella misura massima del 25 % del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

La misura dell'incentivo è sottoposto al massimale del costo salariale di 25.000,00 euro di modo che, qualora il costo salariale sostenuto dal datore di lavoro riferito al lavoratore disabile assunto sia superiore al citato importo l'ammontare dell'incentivo è calcolato sull'importo di 25.000,00 euro. Per le assunzioni di disabili pertanto per le quali è riconosciuto un incentivo del 60 % del costo salariale l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro è 16.000,00 euro, mentre per le assunzioni con incentivo del 25 % l'incentivo massimo riconoscibile è 8.250,00 euro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. d) l'agevolazione può consistere in un contributo forfettario parziale alle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Tale contributo può essere cumulabile con l'incentivo all'assunzione e anche per questo contributo deve essere stata sottoscritta la convenzione di integrazione lavorativa.

La misura massima del contributo viene stabilita nel 90 % dei costi sostenuti e nel limite forfettario per singolo contributo di euro 20.000.

### **Ammissione alle agevolazioni**

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 68/99 e precisati dal decreto interministeriale 27.10.2011 per l'ammissibilità delle richieste di contributo è curata dai Servizi per l'impiego delle Province.

I datori di lavoro avanzano la suddetta richiesta di agevolazione mediante la stipula della convenzione di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 68/99 o la convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12.

Per il 2011 le Province hanno raccolto i dati di ciascuna richiesta di incentivo, compilato l'apposito format predisposto dal Ministero del lavoro e PS contenente tutte le informazioni previste dal DI del 27.10.2011.

### **Concessione delle agevolazioni**

Il riconoscimento di tali agevolazioni è soggetto alle seguenti condizioni:

- la concessione degli incentivi è subordinata alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro.
- L'entità dell'agevolazione viene determinata a posteriori dal datore di lavoro sulla base del costo salariale effettivamente sostenuto dallo stesso in dodici mesi per il disabile assunto. Qualora il costo salariale effettivo risulterà superiore al costo salariale presunto, dichiarato al momento della richiesta di agevolazioni, l'entità dell'agevolazione viene determinata sulla base del costo salariale presunto, a meno che il maggior importo del costo salariale effettivo non sia dovuto a:
  - o Incremento dell'orario settimanale rispetto a quello previsto al momento dell'assunzione;
  - o Rinnovi contrattuali;
  - o Passaggio di livello contributivo.
- Non si procederà all'erogazione delle agevolazioni qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise.
- Si avrà invece una rideterminazione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DI 27.10.2011, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 12 mesi con superamento del periodo di prova e con il licenziamento del lavoratore disabile assunto. Se invece il rapporto di lavoro si sia risolto per dimissioni o risoluzione consensuale il datore di lavoro non percepirà l'agevolazione.

L'elenco dei datori di lavoro che hanno fatto richiesta di agevolazioni per assunzioni di disabili in regime di convenzione nel 2011 viene trasmesso all'ente strumentale Veneto Lavoro, cui con la DGR 3070 del 3.10.2006 è stato affidato il compito di erogare le agevolazioni in parola.

Veneto Lavoro, pertanto, trascorsi 12 mesi dall'assunzione chiederà ai datori di lavoro l'invio del modello appositamente predisposto in cui il datore di lavoro dichiarerà il costo salariale effettivamente sostenuto per il disabile assunto, dettagliando tutte le voci che lo compongono e tutte le informazioni necessarie per liquidare le agevolazioni.

I datori di lavoro dovranno restituire i suddetti modelli entro 30 giorni dal loro ricevimento, nel caso di mancato invio della documentazione nei termini suindicati, Veneto Lavoro provvederà ad inviare al datore di

lavoro una lettera di diffida ad adempiere assegnando un nuovo termine non inferiore a 60 giorni per la restituzione delle informazioni necessarie per effettuare l'erogazione del contributo. Qualora il datore di lavoro non adempia, entro tale nuovo termine, si riterrà decaduto dal diritto a ricevere le agevolazioni. Tale previsione è da applicare anche per il riconoscimento delle agevolazioni a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Le agevolazioni per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro sono concesse per i disabili assunti in regime di convenzione con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sulla base di idonea fatturazione, previa verifica della congruità dei costi di adeguamento del posto di lavoro e nel limite massimo del 90 % dei costi sostenuti e documentabili e comunque per un importo non superiore a 20.000,00 euro.

### **Cumulabilità degli incentivi**

Sgravi contributivi riconosciuti sulla base di leggi statali abbattano il costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto, egli incentivi concessi a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da leggi statali o da iniziative regionali, anche per gli stessi costi, a meno che la cumulabilità non sia esclusa espressamente dalla disciplina che regola questi ulteriori contributi e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 75 % dei costi rilevanti per l'impiego del lavoratore disabile nel 2009, come prevede il regolamento comunitario 800/2008.

### **Regime di aiuto**

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

### **Erogazione delle agevolazioni**

Veneto Lavoro verifichi le condizioni per la concessione delle agevolazioni e acquisita la dichiarazione del datore di lavoro in ordine al costo effettivo annuo per il disabile assunto eroga in un'unica soluzione l'agevolazione nei limiti indicati dalla normativa e precisati nel presente provvedimento.

Veneto Lavoro eroga il contributo, per i datori di lavoro privati esercenti imprese, assoggettandolo alla ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, così come prescrive l'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Veneto lavoro provvede a versare le somme trattenute alla Agenzia per le Entrate e consegnare al datore di lavoro beneficiario dell'incentivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo in cui è stata effettuata la ritenuta alla fonte, una apposita certificazione attestante le somme corrisposte e delle ritenute operate.

Veneto Lavoro entro il 30 giugno 2013 trasmette alla Regione una relazione attestante i finanziamenti erogati con il fondo, compatibilmente con i trasferimenti regionali delle risorse necessarie per effettuare l'erogazione delle agevolazioni.

La relazione deve contenere per ciascuna delle assunzioni agevolate l'importo del costo salariale presunto dichiarato nella convenzione e l'importo salariale effettivo, le rideterminazioni dell'incentivo.

**Variazioni intervenute nel soggetto richiedente**

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

Al tal fine il soggetto subentrante presenta domanda di subentro a Veneto Lavoro corredandola di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui sopra attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per il quale era stato richiesto l'incentivo.

**Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'ente Veneto Lavoro.